

UNIONE CINQUECITTA'

Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N._12_/n._07_ Amministrativo-Ambiente 2020

OGGETTO: Liquidazione ferie non godute dipendente in quiescenza Giuseppe Fordellone

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n.36 in data 30/10/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto della nota trasmessa a questo Ente in data 23/09/2019 con la quale il dipendente Giuseppe Fordellone ha comunicato l'inoltro alla competente sede territoriale INPS della domanda di collocamento in quiescenza a far data dal 01/01/2020 (ultimo giorno di lavoro 31/12/2019) a seguito dell'accoglimento dell'istanza presentata alla INPS di Frosinone in data 09/09/2019;

Che in previsione dell'eventuale accoglimento dell'istanza per lavori usuranti ed al fine di evitare, in tale evenienza, che il dipendente potesse aver maturato e non fruito un considerevole numero di giorni di ferie, il cui godimento avrebbe potuto determinare una notevole assenza dal servizio con grave pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività istituzionali proprie del dipendente, allo stato non sostituibile con nessun altro dipendente, lo scrivente ha programmato, in accordo con lo stesso, un piano che permettesse la fruizione dei giorni di congedo ordinario, pur evitando interruzione di pubblico servizio;

Vista la nota del protocollo n. 471 del 22/05/2009 con la quale il dipendente Giuseppe Fordellone aveva chiesto di poter fruire del residuo di ferie maturate e non godute per complessivi giorni n.21 , riferibili all'anno 2008 che non venivano concesse a causa di adempimenti improcrastinabili connessi alla rendicontazione dei progetti DOCUP che dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2009;

Vista la nota del protocollo n. 1471 del 11/12/2019 con la quale il dipendente Giuseppe Fordellone aveva chiesto di poter fruire del residuo di ferie maturate e non godute per complessivi giorni n.12 , riferibili all'anno 2018 che non venivano concesse (prot. n. 1504 del 16/12/2019) a causa di adempimenti improcrastinabili connessi alla realizzazione dei progetti relativi ai finanziamenti concessi dalla Provincia di Frosinone e dalla Regione Lazio e tenuto conto delle numerose gare di appalto in carico alla C.U.C negli ultimi mesi del 2019 ;

Che, valutata la situazione delle ferie del dipendente Giuseppe Fordellone alla data della domanda, tale da determinare l'assenza dal servizio (e quindi un grave pregiudizio all'ordinario svolgimento del servizio cui lo stesso è adibito), è stata negata l'assenza, per indilazionabili esigenze di servizio ed organizzative dell'amministrazione;

Visto l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi *"sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*;

Visto il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione

nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

Visto, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

Che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

Che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31/12/2019 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Verificato che il dipendente Giuseppe Fordellone al 31/12/2019, ultimo giorno di servizio, avrà maturato n.66 giorni di ferie non godute con riferimento agli anni 2008, 2018 e 2019;

Considerato che ai sensi del 1° comma dell'art.10 del CCNL stipulato in data 05/10/2001 il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.52 comma 2) lettera e) del CCNL 14/09/2000;

Che tutti i richiami delle previsioni dell'art.52 del CCNL 14/09/2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere dell'art.10 del CCNL sottoscritto il 09/05/2006;

Che ai sensi del comma 4) del citato articolo 10 CCNL 09/05/06, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere al dipendente Giuseppe Fordellone. il compenso per le ferie non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Dato atto che alla data del 31/12/2019 risultano non godute da parte del dipendente Giuseppe Fordellone le ferie come appresso indicato:

Anno	N. ferie non godute	Importo
2008	21	€ 1.930,22
2018	13	€ 1.443,75
2019	32	€ 3.912,10
TOTALE		€ 7.286,07

Rilevato che per quanto sopra esposto la somma da liquidare risulta essere di € 7.286,17

Visto il provvedimento del Presidente del 02/01/2020 n. 1 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo-Ambiente;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Servizio che lo adotta;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., nonché ai sensi della normativa interna dell'Ente in ordine ai controlli; Visto il decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA


Di dare atto che quanto in premessa qui s'intende integralmente riportato quale motivazione per l'adozione del presente provvedimento.

1. Di dare atto che al dipendente Giuseppe Fordellone, posto in quiescenza dal 01/01/2020 per le motivazioni di cui in narrativa, compete la somma di € 7.286,07 per ferie maturate e non godute, come da dettaglio di seguito riportato:

Anno	N. ferie non godute	Importo
2008	21	€ 1.930,22
2018	13	€ 1.443,75
2019	32	€ 3.912,10
TOTALE		€ 7.286,07

2. Di liquidare e pagare per le motivazioni tutte di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l'importo di € 7.286,17 comprensivo di oneri, in favore del dipendente Giuseppe Fordellone, posto in quiescenza dal 01/01/2020, dando atto che l'onere complessivo viene allocato giusta punto 2) del presente dispositivo.
3. Di dare atto che il compenso di cui al punto 3) costituisce base imponibile ai fini previdenziali e fiscali ai sensi delle vigenti disposizioni normative così come espresso in narrativa.
4. Di notificare la presente al dipendente interessato.


Il Responsabile del Servizio
Dr. Sergio Staci



Si trasmette al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Piedimonte San Germano, il 21/01/2020

Il Responsabile del Servizio



PUBBLIC. PROT. N. 276 ~~02~~ 05/03/2020